



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 novembre 2013 (29.11)
(OR. en)**

16438/13

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 957
EGC 25
JAI 1025
MI 1045
FREMP 187**

RELAZIONE

della: presidenza
al: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio "EPSCO"
n. doc. prec.: 16134/13 SOC 933 EGC 20 JAI 1003 MI 1022 FREMP 180
n. prop. Comm.: 11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva proposta, a complemento della legislazione CE vigente nel settore¹, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni aveva allora accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato il significato della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni con maggiori ambizioni in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno mantenuto riserve generali, mettendo in discussione la necessità della proposta della Commissione che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi della sussidiarietà e della proporzionalità.

Talune altre delegazioni hanno chiesto anche chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla divisione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, FR, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione, nel frattempo, ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica ad essa apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009². In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto richiesta l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. È stata nominata relatrice Kathalijne Maria Buitenweg (Gruppo verde/Alleanza libera europea). Il nuovo relatore del PE è Raúl Romeva I Rueda (Gruppo verde/Alleanza libera europea).

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA LITUANA

Il Gruppo "Questioni sociali" ha continuato l'esame della proposta sotto la presidenza lituana³ concentrandosi sul campo di applicazione, sul concetto di accesso e sul concetto di discriminazione, sulla base di un questionario e di proposte redazionali preparate dalla presidenza⁴. Inoltre, sono state proposte varie modifiche tecniche al fine di migliorare la chiarezza e la coerenza del testo. Le delegazioni hanno accolto con ampio favore le proposte redazionali poiché hanno fatto proficuamente avanzare la discussione.

a) Il concetto di discriminazione (articolo 2 e considerando 12 e 12 bis)

Poiché le delegazioni avevano manifestato preoccupazioni in merito all'idea di creare definizioni diverse per i diversi motivi di discriminazione, la presidenza è ritornata, nelle sue proposte redazionali, ad *un'unica definizione di discriminazione*. Le delegazioni hanno ampiamente sostenuto tale approccio.

b) Il concetto di accesso (articolo 3, paragrafo 1, e considerando 17 bis e 17 septies)

Dato che l'accesso alla protezione sociale e l'accesso all'istruzione vengono definiti in modo più ristretto dell'accesso a beni e servizi, la presidenza ha suggerito *un concetto di accesso differenziato*. La presidenza ha mantenuto nel considerando 17 bis un chiarimento di tale definizione specificando che l'accesso non comprende la determinazione dell'ammissibilità di una persona a ricevere protezione sociale o istruzione. Le delegazioni hanno ampiamente sostenuto tale approccio benché taluni Stati membri abbiano dichiarato che avrebbero preferito collocare la definizione completa di accesso all'articolo 3.

c) Suddivisione delle competenze (considerando 17 septies e 17 octies)

La presidenza ha rielaborato il considerando 17 septies al fine di chiarire le delimitazioni delle competenze nazionali per quanto riguarda la sicurezza sociale, l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria, soprattutto in relazione al finanziamento e alla gestione dei sistemi di protezione sociale e delle questioni legate all'ammissibilità. Le delegazioni hanno ampiamente sostenuto tale approccio.

³ Riunioni del 18 ottobre e del 7 novembre.

⁴ Docc. 11489/13/, 14640/13 e 15502/13.

La presidenza ha soppresso dal considerando 17 octies il riferimento specifico alle competenze degli Stati membri in materia di “edilizia sociale”. Talune delegazioni hanno preferito mantenere tale riferimento nel testo.

* * *

Ulteriori informazioni sulle posizioni delle delegazioni sono riportate nei documenti 14850/13, 16134/13 e 16684/13.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

Occorre inoltre discutere ancora una serie di altre questioni in sospeso, tra cui le seguenti:

- la portata generale, dal momento che talune delegazioni sono contrarie all’inserimento della protezione sociale e dell’istruzione nell’ambito di applicazione;
- le misure preventive (generalmente “l’accessibilità”) che mirano ad assicurare parità di trattamento per le persone con disabilità;
- il calendario di attuazione;
- gli ulteriori aspetti riguardanti la suddivisione delle competenze e la sussidiarietà; nonché
- la certezza del diritto nell'intera direttiva.

IV. CONCLUSIONE

Sotto presidenza lituana sono stati compiuti ulteriori progressi, soprattutto mediante il chiarimento dei concetti di discriminazione e accesso. Tuttavia, sono necessari ulteriori lavori sostanziali sulla proposta.